

LE DIMORE STORICHE

PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

Anno II - Maggio-Dicembre 1986 - NN. 2/3

Spedizione in abbonamento postale gruppo IV 70% - Quadrimestrale




AIDSI

Membro della Union of European Historic Houses Associations

VILLA CORSI SALVIATI: proprietà Guicciardini Corsi Salviati

Il 7 gennaio 1502 Simone Corsi acquistò da Andrea Carnasecchi, «uno podere posto nel popolo di San Martino a Sesto con casa da signore e da lavoratore per il prezzo di fiorini 1680». Quale dovette esser l'aspetto della casa acquistata da Simone Corsi si può vedere all'incirca da un dipinto attribuito al Poccetti sulla volta d'una sala della villa. Una tipica casa di campagna, meno imponente ma sul tipo della villa delle Brache: un portone verniciato di rosso, delle belle finestre di pietra con i larghi davanzali appoggiati sulle mensole, un'alta colombaia e al primo piano, il piano delle camere, una lunga loggia a colonne architravate, per tendervi il bucato. I nuovi proprietari trasformarono completamente la vecchia casa dei Carnasecchi, l'ingrandirono, l'arricchirono, sì che oggi di quella costruzione non resta più alcuna traccia. Col passar degli anni l'opera di abbellimento, che seguiva i gusti della moda, fu affidata a valenti architetti, si fa il nome di Gherardo Silvani e nel 1640 fu chiamato a pitturare le stanze Baccio del Bianco, le cui pitture son purtroppo sparite. Nel 1738 il marchese Antonio di Giovanni Corsi trasformò le facciate dando loro quell'aspetto scenografico che han tuttora e qualche an-

no dopo lo Zocchi incise il rame della «Villa di Sesto delli Signori Marchesi Corsi», ritraendo minutamente la parte più affascinante, il giardino, quel giardino al quale il marchese Antonio dette l'aspetto definitivo per cui costituisce uno dei più begli esempi di giardino fiorentino. Armonico e sfarzoso come gli abiti delle dame e dei gentiluomini che passeggiavano fra le vasche e fra le aiuole, questo giardino ha resa celebre nel mondo la villa di Sesto, una villa di pianura che non ci fa rimpiangere la mancanza d'un bel panorama. Durante la prima metà dell'ottocento, la moda del giardino romantico ispirò il laghetto, l'isolotto, il ponticello, la grotta, la scogliera, la montagnola con l'«apparente castello», negli «ameni giardini del marchese Amerigo Corsi», e così sparì il labirinto e il fascino dell'armoniosa compostezza del lato di levante. Nelle sale intanto accademici pittori coprivan le pareti di fredde pitture che stonano con l'imponenza e la grandiosità delle proporzioni architettoniche. Venne infine la passione scientifica del marchese Bardo Corsi Salviati che trasformò il giardino in orto botanico sperimentale nel quale per forza o per amore le più strane piante esotiche sostituiron le siepi di



bossolo e le conche di limoni. Si deve a suo nipote il marchese Giulio Guicciardini Corsi Salviati la lunga opera di restauro di quel giardino dove ha saputo conciliare le varie iniziative dei suoi antenati, rivelandone quel senso poetico per cui è tornata a rivivere una nuova completa armonia.

Queste note sono tratte dal volume di G. C. Lensi Orlandini Cardini «Le Ville di Firenze», edito da Vallecchi.

foto: Gianni Scarfiotti



ASSOCIAZIONE

- 1 Il Consiglio direttivo
- 3 Assemblea annuale dell'European Union of Historic Houses Association

INTERVISTA

- 2 Maresti Massimo
A colloquio col Ministro dell'Ambiente

INTERVENTI

- 7 Franco Cardini
Il giardino storico in Toscana
- 9 Sofia Varoli-Piazza
De Vico Architetto Paesaggista
- 11 Augusta Desideria Pozzi-Serafini
Valorizzazione e restauro dei castelli

NOTIZIARIO GIURIDICO

- 13 Aldo Pezzana
La nuova legge di registro e gli immobili di interesse storico artistico
- 15 Coefficiente di aggiornamento per gli immobili di interesse storico artistico
Invim Agevolata
- 16 Legge 5 giugno 1986 n. 253: Contributi Statali per gli archivi privati di notevole interesse storico

NOTIZIE

- 17 Ville Marchigiane
- 18 Commissione Unidroit
Dalle Sezioni: Veneto e Liguria/Premio di laurea ADSI alla facoltà di ingegneria di Udine/Costituzione della Sezione Abruzzo
- 19 Rassegna stampa
- 20 Disbrigo pratiche per i Soci

Contiene inserto redazionale:

"La Tutela Attiva dei Beni Culturali tra Intervento Pubblico e iniziativa privata"
Atti del Convegno tenutosi nel Palazzo Santacroce in Roma il 10 maggio.

Il Consiglio direttivo

L'Assemblea dell'Associazione per il 1987 sarà tenuta a Recanati nei giorni 9 e 10 maggio p.v. in concomitanza con l'Anno Leopardiano (centocinquantesimo anniversario della morte del Poeta). La sezione Marche curerà l'organizzazione.

Questa decisione è stata presa dal Consiglio direttivo riunito a Roma il 24 ottobre scorso.

Il Consiglio ha trattato altri importanti argomenti relativi alla vita dell'Associazione di cui diamo qualche sintetica notizia.

Ha deciso di differenziare la categoria dei soci benemeriti stabilendo, per le persone fisiche, le persone giuridiche ed i sostenitori, i relativi minimi contributivi. Tale delibera dovrà essere approvata dall'Assemblea.

Ha esaminato proposte di Società di Assicurazione che offrono condizioni di favore sui premi delle polizze furto e incendio relative a beni vincolati mobili ed immobili.

Ha approvato l'attività della Presidenza intesa a suggerire, attraverso un favorevole appoggio politico, la proposta di un emendamento per migliorare, in senso di tutela culturale, l'articolo del DDL che verrà prossimamente discusso presso l'VIII Commissione del Senato relativo all'esclusione dall'equo canone degli immobili vincolati.

Per quanto riguarda le rilevanti difficoltà finanziarie che devono affrontare i proprietari di immobili storico-artistici quando eseguono necessarie ed indilazionabili opere di manutenzione e di restauro, il Consiglio ha preso atto delle iniziative in corso per ottenere l'emanazione di un provvedimento legislativo che preveda finanziamenti a lungo termine a tasso agevolato a favore della conservazione del patrimonio storico-artistico privato ed ha approvato con entusiasmo l'iniziativa. Se il legislatore ne comprenderà l'importanza e l'utilità, lo Stato vedrà risolto il problema dell'altrimenti irreversibile degrado del patrimonio culturale privato del nostro Paese ed i privati proprietari potranno dimostrare la loro disponibilità ad affrontare anche sacrifici per conservare quei beni di alto valore da loro posseduti perché avranno finalmente ottenuto favorevoli e più giuste condizioni per operare.

A colloquio col Ministro dell'Ambiente

di Maresti Massimo

Ad essere Ministro dell'Ambiente è arrivato dalla cattedra di biologia molecolare. Oggi è professore ordinario di biochimica presso la II facoltà di medicina all'università di Napoli. Ha iniziato l'attività politica negli anni Settanta dopo anni passati tra attività didattica e ricerca scientifica, tra Stati Uniti e Israele in laboratori diretti da premi Nobel. È autore di circa 100 pubblicazioni su biologia molecolare, tossicologia genetica, mutagenesi e cancerogenesi chimica. È stato sottosegretario alla Sanità nel primo governo Craxi, dopo aver fatto parte di numerose commissioni tecnico-scientifiche come Sanità, Pubblica Istruzione, Consiglio Nazionale delle ricerche. È stato componente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, consigliere comunale di Napoli, assessore alla programmazione. Attualmente è consigliere comunale di Capri.

Per Francesco de Lorenzo, quarantotto anni, liberale, essere ministro dell'ambiente è quasi una scelta di vita. "Ambientalista lo sono diventato in America alla fine degli anni Sessanta studiando e ristiudando la pericolosità dei pesticidi ad azione mutagena e cancerogena. Credo che la tutela ambientale rientri oggi a pieno titolo in quelle 'nuove libertà' su cui l'opinione pubblica e di rimbalzo la classe politica hanno cominciato a guardare. La recentissima nascita - 8 luglio 1986 - del Ministero per l'Ambiente ne è prova. È noto a tutti, studiosi e non, quanto lo smog e gli agenti patogeni danneggino non soltanto le persone ma anche le cose in senso lato. Il bene culturale ne è una vittima alla stregua degli esseri viventi e della natura in genere. Che fare? Vigilare. Intervenire. Stiamo formando una commissione interministeriale industria-ambiente per eliminare le possibili dissonanze, per fornire le direttive unitarie ad entrambe le amministrazioni. L'attuale ministro dell'industria è quello stesso Valerio Zanone che lasciando l'ecologia ha detto di non essere passato dal partito degli inquinati a quello degli inquinatori. La scelta degli incentivi può davvero risultare più utile di quella dei divieti. Perché per esempio non prevedere che una fabbrica che si dedica ad abbattere i suoi livelli di inquinamento abbia in cambio delle agevolazioni fiscali?"

Qual'è la posizione del Ministero dell'Ambiente sulla proposta di legge per la tutela dei beni culturali?

La proposta di legge sul recupero e la conservazione dei beni culturali,

presentata dall'onorevole Battistuzzi rappresenta senz'altro il tentativo di riagganciare l'Italia agli altri paesi avanzati in un ambito ove ha accumulato un notevole ritardo.

In questo senso la legge 512 del 1982 costituiva il primo passo verso una partecipazione dei privati alla tutela e al recupero dei beni culturali. Ora, però, bisogna muovere un ulteriore passo. Lo strumento della detrazione fiscale non si rivela più sufficiente a sollecitare l'intervento dei privati. E d'altra parte lo stato dispone di risorse finanziarie e tecniche assai scarse per potersi consentire di rinunciare alla collaborazione del privato e neppure di non vederla convalidata.

Introducendo lo strumento della concessione ai privati di parte del patrimonio culturale italiano, la proposta Battistuzzi tende a incentivare l'impegno per il recupero la tutela ed il miglioramento della pubblica fruizione dei beni culturali del nostro paese da parte di privati, fondazioni, eccetera. Si tratta insomma, come sostengono i firmatari della proposta, di innovare radicalmente i principi ispiratori della politica culturale del paese, abbandonando vecchi pregiudizi e non sorprendendosi del fatto che talvolta interesse privato e interesse collettivo possano coincidere.

Qual'è la politica del Suo Dicastero per la salvaguardia dei parchi e giardini delle dimore storiche? Quali sono gli interventi concreti contro il degrado la lottizzazione lo sfruttamento edilizio?

Come sa, la legge istitutiva non at-

tribuisce al Ministero dell'Ambiente poteri specifici in questo ambito. Comuni, Regioni e Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali sono preposti alla salvaguardia del territorio in generale e delle aree di rilevanza paesaggistica e culturale in particolare. Tuttavia con la normativa sulla valutazione di impatto ambientale - che sarà entro breve tempo varata da questo dicastero - non si potrà più verificare che autostrade taglino a metà il parco di qualche dimora storica, come è avvenuto in passato. Al di là dei vincoli cui sono sottoposte alcune aree, il Ministero dell'Ambiente effettuerà un controllo preventivo a tutela del patrimonio ambientale. Ed è questa l'innovazione di maggior rilievo che l'istituzione del Ministero dell'Ambiente ha introdotto nella politica ambientale di questo paese.

Quale tipo di collaborazione il Ministero dell'Ambiente prevede con i privati per la salvaguardia dell'habitat naturale delle dimore storiche?

Non sono ancora in corso collaborazioni con i privati in questo ambito. D'intesa con il Ministero dei Beni Culturali ci proponiamo però di coinvolgere i privati nell'azione di risanamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale delle dimore storiche.

Lo Stato deve essere consapevole dei suoi limiti fisiologici e dell'enorme ritardo con cui si è mosso in tema di tutela ambientale. Per cui ogni forma di collaborazione con i privati non soltanto è auspicabile, ma anche necessaria. E nell'ambito di questa ampia collaborazione la salvaguardia dell'habitat naturale delle dimore storiche avrà lo spazio che merita.

Assemblea annuale dell'European Union of Historic Houses Association

La riunione di quest'anno si è tenuta a Krems in Austria il 19 e 20 Settembre; per l'ADSI è intervenuto il Presidente Pasolini dall'Onda. Pubblichiamo la sua relazione che sintetizza attività e problemi della nostra Associazione.

A questa alleghiamo un sintentico quadro della situazione del settore degli immobili storici negli altri Paesi intervenuti alla conferenza dell'EUHHA.

1) Novità fiscali e legali in Italia

a) Generalità

Può essere interessante tracciare un breve panorama di ciò che è stato fatto nei settori legale e fiscale in Italia nello scorso anno: o per essere più precisi, su ciò che sarebbe stato meglio non fare o tentare di fare, poiché dobbiamo ammettere con una certa soddisfazione che le peggiori tra le cose che seguono sono state bloccate o rimandate.

La tendenza generale, che ha prevalso in questi ultimi anni, ed ha introdotto nella nostra legislazione molte agevolazioni fiscali come la deducibilità del 100% delle spese per la manutenzione ed il restauro degli edifici vincolati e l'esenzione per gli stessi dalle tasse di successione è molto cambiata; e l'orientamento del ministro delle Finanze Visentini è assolutamente contrario a qualsiasi esenzione fiscale che riguardi singole categorie di cittadini. Tutto ciò significa l'esclusione per il prossimo futuro di altre agevolazioni fiscali, e significa anche un tentativo da parte degli uffici governativi di non intensificare le agevolazioni già esistenti sollevando a volte obiezioni puerili e capziose o tattiche burocratiche dilatorie.

La situazione pratica comunque varia da città a città e ciò che funziona abbastanza bene in una provincia è forse impossibile realizzare in un'altra, seguendo idee e temperamenti dei vari funzionari locali. Notiamo in Italia un'atmosfera molto strana, caratteriz-

zata da un desiderio generale di cultura tanto che la cultura è diventata la merce che si vende meglio: qualsiasi piccolo comune pretende il suo museo e ripete ad infinitum le mostre della cosiddetta civiltà contadina; non c'è paese che non voglia organizzare mostre di antichità o che non progetti di espropriare ai privati ville e parchi perfettamente ben conservati allo scopo di trasformarli in centri culturali, senza assolutamente sapere come mantenerli.

Negli ambienti più colti e qualificati si va sviluppando la convinzione che è necessario collaborare con i proprietari privati per gestire un grosso patrimonio che nessun ente pubblico sarebbe in grado di amministrare, d'altro canto si va radicando il concetto che i proprietari privati sono semplici custodi nel pubblico interesse e che la società al completo abbia il diritto di goderne.


E questo concetto sta crescendo a causa del lungo lavoro di persuasione culturale promossa da molti storici e critici d'arte che per anni e anni non si sono stancati di predicare che il bene culturale privato è un furto alla società.

b) Il progetto di legge sul nuovo regime di protezione del patrimonio culturale.

L'anno scorso a Toledo abbiamo denunciato e citato questo progetto che se approvato danneggerebbe profondamente la posizione dei proprietari privati, obbligandoli senza appello ad aprire le loro case al pubblico in base al semplice giudizio delle Soprintendenze locali ogni qualvolta i proprietari firmassero un accordo che dichiarasse i tempi e le modalità dell'apertura e introducendo visite di controllo da parte di funzionari governativi anche senza ordine del giudice e senza nessun rispetto per il domicilio privato; estendendo da 60 a 90 giorni il diritto di prelazione del governo in caso di vendita ed estendendolo anche alle Regioni; concedendo al governo il potere di emanare provvedimenti penali come il carcere, la confisca in caso di reati contro la cultura e il patrimonio.

Alcuni di questi provvedimenti sono perfino illegittimi sotto il profilo costituzionale e renderebbero l'attività della proprietà privata tra le attività più pericolose.

La nostra Associazione ha organiz-



PALAZZO VALMARANA, VICENZA, 1565


zato una conferenza su questi problemi nel maggio scorso che ha destato un grande interesse. Ad ogni modo né il legislatore né la pubblica opinione sono consapevoli della gravità di tale progetto di legge, tuttavia malgrado queste previsioni negative, con una certa soddisfazione dobbiamo notare che il progetto è stato per ora accantonato: non ci illudiamo perché sappiamo che il rinvio è causato non solo dalla nostra opposizione, ma anche dalla mancanza di interesse di molti politici.

Non di meno il progetto è stato accantonato e questo ci dà il tempo di continuare la nostra lotta.

c) Il progetto di legge su una tassa sui servizi municipali.

Il governo italiano nella disperata ricerca di fondi per finanziare l'enorme deficit delle amministrazioni municipali ha proposto di istituire una tassa sui servizi comunali come la fornitura di elettricità, acqua, gas, strade, raccolta dell'immondizia, scuole, autobus scolastici ecc. a carico di tutti i residenti nel suo territorio.

La tassa è concepita come esigibile dagli stessi comuni e sarà proporzionale alla superficie degli edifici posseduti o presi in affitto e al numero dei servizi offerti e praticamente tutti i comuni potrebbero percepire più o meno l'ammontare di un dollaro per metroquadro. La nostra Associazione riguardo a questa nuova pesante minaccia ha iniziato un'opposizione violenta, contattando Ministri, Sottosegretari e membri del parlamento, dimostrando che le case antiche riflettono un genere di vita totalmente differente dalla vita moderna e che tali edifici non usano tali servizi in misura proporzionale alle loro dimensioni. Tali edifici sovente sono enormi e non vengono utilizzati per lunghi periodi. Di conseguenza abbiamo presentato al senato tre emendamenti. La commissione del Senato ha favorevolmente accettato queste nostre richieste ed ha ridotto la tassa, accettando il concet-



SANSEPOLCRO:
PALAZZO DEL ROSSO, XVI SEC.

to che le Dimore Storiche non potevano essere tassate con gli stessi criteri delle case moderne.

Anche fra i comuni vi è stata polemica poiché molti rappresentanti ritengono non politico diventare esattori di una tassa tanto impopolare.

Il progetto di legge quindi è stato bloccato e l'approvazione rinviata al prossimo anno; non di meno noi pensiamo che i differenti criteri accolti per le Dimore Storiche non saranno accantonati.

d) Emendamento della legge sull'equo canone.

È noto che l'Italia molti anni fa ha introdotto un regime di equo canone per le abitazioni altamente penalizzante per i proprietari. Detta legge sull'equo canone prevede differenti canoni secondo le diverse categorie e caratteristiche e prevede il meccanismo per un progressivo e piccolo incremento dei canoni e un minimo di durata dell'affitto. La nostra Associazione riuscì a fare introdurre nel progetto di emendamento l'esclusione per gli edifici vincolati e questo porta la conseguente libertà di accordarsi sulle condizioni in base al principio che i costi di manutenzione degli edifici vincolati sono sempre molto più alti di quelli degli edifici normali; la nostra Associazione considera questo un grande successo. Tuttavia, temiamo che molto tempo sarà richiesto per giungere all'approvazione del progetto a causa della resistenza di molti settori della sinistra politica.

e) Prevenzione degli incendi

Gli incendi negli edifici dell'Europa meridionale non sono frequenti come nell'Europa settentrionale forse a causa di un minore impiego del legno come materiale da costruzione. Tuttavia negli ultimi anni c'è stato un considerevole incremento degli incendi qualche volta per dolo, qualche volta per negligenza.

Per tale ragione tutto il regime per la prevenzione degli incendi è stato rivisto e ciò è un dato positivo.

Ma è stata anche esumata forse per errore, o forse perché nessuno la lesse interamente, una vecchia legge per la prevenzione degli incendi negli edifici di interesse storico ed artistico. È una legge del 1942 scritta forse da qualcuno che mai entrò in una di queste case. Molto assurda sia per le cose che impone, sia per quelle che proibisce.

Tra l'altro dispone la divisione di ogni edificio in sezioni antincendio con pareti che sono un metro più alte del soffitto e l'inserimento di tutte le condutture e i cavi nelle pareti e il rivestimento delle pareti con materiale a prova di fuoco e molte altre cose che sono assolutamente inapplicabili negli edifici decorati e dipinti. I proprietari che non osservavano queste disposizioni erano come d'abitudine passibili di altissime multe e del carcere.

La nostra Associazione attraverso numerosi interventi presso la sezione prevenzione incendi del ministero dell'Interno riuscì a fare dichiarare che tali disposizioni sono obbligatorie solo nei confronti degli edifici destinati a contenere assemblee di persone, come teatri sale da concerto o conferenze musei e gallerie con l'esclusione delle dimore private.

II) Altre attività dell'ADSI

f) Registro personale degli edifici vincolati

Il Ministero italiano per i Beni

Culturali non possiede un singolo registro generale che comprenda tutti gli edifici vincolati secondo le leggi del 1909 e del 1939.

Ci sono solo cataloghi disordinati tenuti dalle Sovrintendenze locali e solo in tempi recentissimi alcune di loro hanno cominciato a predisporre liste aggiornate. La nostra Associazione d'accordo con il ministero dei beni culturali e con la sponsorizzazione dei Rotary clubs di Firenze ha completato una lista aggiornata degli edifici vincolati della Toscana ed è nostra intenzione estendere questo lavoro all'intero paese: presumiamo, poiché nessuno lo sa esattamente, che in tutto il paese vi siano tra i 50 e i 60 mila edifici vincolati e per ognuno di loro sarà necessario controllare e aggiornare indirizzo, dati catastali, nomi degli attuali proprietari e così via; di conseguenza non è un lavoro facile, ma la pubblicazione dell'intera lista sarà di estremo interesse per tutti.

g) *Lista delle Dimore Storiche aperte al pubblico*

Un'altra cosa di cui la nostra Associazione è impegnata è una lista dettagliata degli edifici di interesse storico e artistico aperti al pubblico. Dette case non sono molto numerose in Italia, presumiamo che nell'intero paese siano un centinaio e ciò è dovuto al fatto che i proprietari temono che l'apertura al pubblico possa essere pericolosa, sia per ragioni di sicurezza sia per ragioni di deterioramento del mobilio e

dei pavimenti. D'altro canto la maggior parte delle dimore storiche private non sono importanti monumenti con eccezionali opere d'arte ma spesso case affittate e ville di proporzioni modeste abitate dai proprietari. Secondo la nostra legge l'apertura al pubblico diventa obbligatoria solo se il restauro è stato eseguito con contributi governativi; a tal fine il proprietario deve concordare con le Sovrintendenze locali tutte le condizioni dell'apertura.

Ora i criteri che governano la nostra opera di classificazione saranno i seguenti:

a) Includeremo soltanto le case già organizzate per le visite al pubblico, in altre parole solo quelle che sono aperte regolarmente o periodicamente.

b) Tutte le case dei nostri membri saranno elencate.

Se avremo notizie di case appartenenti a non membri le elencheremo anche allo scopo di rendere il nostro lavoro più completo e apprezzato dal Ministero dei Beni Culturali.

c) Le case aperte soltanto su richiesta specifica saranno elencate separatamente.

d) Saranno menzionati tutti i tempi e le modalità d'apertura compresi i giorni gli orari e le misure di sicurezza come l'esibizione di documenti, la firma del registro e così via.

Una brevissima descrizione della dimora storica sarà inclusa.

L'ADSI ha già impartito alle sue sezioni istruzioni per fare un censimento, e speriamo di ricevere per la fine

dell'anno le informazioni richieste.

h) *Crediti a tasso d'interesse agevolato*


L'ultima cosa che vogliamo menzionare in questo rapporto, azione nella quale la nostra Associazione è impegnata, è la richiesta di una legge che preveda la concessione di crediti a tassi d'interesse realmente agevolati. Per ottenere tassi d'interesse realmente agevolati, in altre parole molto più bassi di quelli usualmente concessi dalle banche ai loro clienti sarà necessario predisporre una legge che autorizzi il governo a finanziare una parte dell'interesse.

Il meccanismo è ben conosciuto ovunque ed è stato impiegato in molti settori come nell'agricoltura, ma mai nell'ambito del patrimonio culturale.

La nostra Associazione è impegnata a ottenere una tal legge e ha contattato politici e banche specializzate in questo tipo di operazioni.

La realizzazione di tali progetti non sarà facile a causa dei modesti fondi che il governo ha destinato a questo settore. (L'Italia spende per il suo patrimonio culturale non più del 1,2% del suo bilancio); ma sarà di estrema importanza per la preservazione del patrimonio privato.

IL PRESIDENTE



PONTE DI RIALTO, A. DA PONTE, 1588 - 1591

Danimarca

Una Commissione Reale di studio è al lavoro da qualche anno per fare proposte.

Per le case vincolate è stato costituito nel 1985 un Comitato per dare suggerimenti.

L'Associazione dei proprietari, dopo aver rilevato che in poco tempo le proprietà agricole dovranno essere vendute per mantenere le ville, ha proposto al governo di creare 2 o 300 mini-musei e inoltre:

1) Un ammortamento delle case corrispondente al decadimento annuo, da detrarre dalle tasse.

2) La possibilità di vincolare arredi e mobili per 25 anni offerta a chi acquista o riceve una casa vincolata, da detrarsi dall'imposta sul trasferimento.

3) Qualora il patrimonio agricolo non fosse sufficiente a mantenere una casa vincolata, il proprietario potrà integrarlo acquistando altra terra con tasse ridotte.

4) L'Associazione controllerà il sistema di ammortamento annuo delle case.

In Danimarca sono detraibili donazioni a Fondazioni da 50 a 100 mila corone all'anno.

Inghilterra e Scozia

Insufficienza del National Trust che è sovraccarico e non accetta più donazioni, se non con cospicuo patrimonio.

Si sviluppa un tipo di Trust "familiare" nel quale le rendite di un certo patrimonio sono devolute al mantenimento del medesimo e l'eventuale eccesso può essere distribuito ai proprietari.

L'Associazione inglese ha 1200 soci.

L'imposta sul reddito arriva al 60% e sono deducibili le spese

di conservazione e manutenzione.

Detraibilità delle somme date alle Charities dai redditi delle società; nonché esenzioni di donazioni e lasciti ereditari di denaro ed opere d'arte ai musei e gallerie e di edifici storici ad istituzioni pubbliche.

Francia

Detraibilità delle spese di manutenzione e restauro controllate dal Ministero per gli immobili classificati o del II elenco aggiuntivo variabile secondo se c'è apertura al pubblico o meno.

Detraibilità dalle cifre versate come liberalità a organismi filantropici, scientifici ecc. nei limiti:

fino all'1% delle entrate delle imprese; allo 0,5% del reddito globale delle persone fisiche. Oltre lo 0,5% per le sovvenzioni alla Fondation de France.

L'associazione francese ha 1300 immobili classificati di proprietà dei soci.

Belgio

Sono detraibili le spese di manutenzione delle case vincolate aperte al pubblico e non locate, limitatamente alla metà.

Proposta avanzata di ammettere la detraibilità non solo delle spese di manutenzione con fattura ma anche dei salari pagati (guardiani, giardinieri ecc.).

L'Associazione gestisce tre castelli e organizza numerosi viaggi all'estero.

È stato realizzato un repertorio di castelli belgi che comprende 2700 immobili esistenti.

Di essi 70 sono aperti al pubblico.

Donazioni alle fondazioni: sono detraibili da un minimo di 1000

franchi ad un massimo del 10% di reddito netto e non oltre a 10 milioni all'anno.

L'Associazione vorrebbe proporre un sistema internazionale di Bed and Breakfast nelle proprietà dei soci, per i soci che dovrebbero esibire apposita tessera, la quale darebbe loro diritto anche alla visita.

Svizzera

Ogni cantone ha una legge diversa.

Si sta cercando un codice generale di leggi fiscali sul patrimonio culturale.

Esistono timori per nuove iniziative legislative - fiscali.

L'Associazione ha 600 membri.

Irlanda

Nessuna detraibilità per le case vincolate.

Detraibili solo somme date alle Università e per ricerche scientifiche.

L'Associazione ha circa 30 membri.

Germania Occidentale

Le spese di assicurazione, manutenzione e restauro e gli interessi sui prestiti sono detraibili dall'imponibile che è rappresentato dal reddito reale o convenzionale dell'immobile, e sono ripartibili in due o tre esercizi fiscali.

Sono detraibili le donazioni a Fondazioni e Istituti di ricerca: solo se interessano le ricerche scientifiche, 10% del reddito globale o 2% o del volume d'affari.

Il giardino storico in Toscana

di Franco Cardini

Il giardino storico in Toscana ha ormai guadagnato una legittimizzazione di studio e conservazione. Si tratta di un vero progresso rispetto a qualche anno fa, quando l'argomento sembrava al massimo materia di interesse esclusivo della Sovrintendenza. Oggi è recuperato per intero alla Storia, all'Architettura, all'Estetica e all'Archeologia.

Il primo autore a descriverci un "giardino storico toscano", e quindi il primo a lucrare il merito che spetta a chi pone gli altri sulla via della scoperta di equivoci e mistificazioni, è il cronista francescano del Duecento Salimbene da Parma, allorché rievoca una fiabesca scena di verziere-serraglio nella mercantile, esotica e ghibellina Pisa del suo tempo. Una città protesa sul mare, che guardava alla Palermo residenza splendida del suo imperatore - dove si godevano i giardini di tradizione araba e normanna e dove si poetava sulla primavera e sulle gioie d'amore nei freschi verzieri - e la "toscanità" della quale, se c'era (e certamente c'era), era ben diversa da quella della coeva Siena, ricca d'argento almeno quanto era povera d'acque, o dell'ancor arcigna e attardata Firenze irta di torri. Alcuni decenni dopo, sempre a Pisa, lo splendido "Trionfo della Morte" effigiato nel Camposanto riproporrà il tema del verziere, ormai divenuto il *topos* delle dolci effimere gioie della vita minacciate dall'inevitabile fine. Eppure a ben guardare - e proprio dato il carattere ascetico, edificante, di quel *memento mori* affrescato - il messaggio potrebbe esser facilmente capovolto, e il verziere della gioia d'amore e di primavera interpretato ("laicamente"?) come un *remedium* contro l'angoscia della morte, proprio in quella metà del Trecento nella quale essa cominciava a esser tale (e tale, com'è stato autorevolmente dimostrato, non era stata fino ad allora). Giardino di vita e di voluttà, quindi, quasi riproposizione e ricostruzione - fragile sì, corruttibile certo, ma a modo suo "perfetta" - del giardino del-

l'Eden: un Eden beninteso "dopo la caduta", e quindi insidiato da altri pericoli oltre a quello, eterno, dell'Antico Serpente. E se il verziere del "Trionfo della Morte" pisano fosse - contrariamente a quel che un'esegesi quasi certamente corretta, ma anche un po' troppo ovvia, assicura - un possibile asilo, magari psicologicamente parlando l'unico (illusione, s'intende), contro la minaccia della fine?

Tale era in fondo il giardino prospettato da Giovanni Boccaccio quale scenario della cornice del *Decameron*: o meglio, il sistema di verzieri e di *loci amoeni* - artificiali i primi, naturali ma d'una natura tanto perfetta da parere artificio i secondi - nei quali si svolgono quelle dieci giornate di novelle che costituiscono una sorta di terapia di gruppo della brigata di giovani intenta a fuggire non solo e non tanto - attenzione! - la morte che impera nella Firenze assediata dalla peste, quanto piuttosto, e soprattutto, l'angoscia di essa.

Insomma, il Trecento - e il Trecento toscano, quello dei grandi banchieri e dei mercanti che reinvestono il loro in terre e in castelli - potrebbe sotto un certo aspetto candidarsi al merito di avere fondato il "giardino laico moderno" - giardino sottratto cioè all'archetipo monastico del chiostro come riproduzione dell'Eden - rielaborando peraltro un materiale precedente che si potrebbe individuare in tre fonti principali: anzitutto, il *locus amoenus* nonché gli *horti* e i *pomaria* della Roma classica, magari rivisitati attraverso la letteratura geponica oltre che quella poetica; poi, la tradizione cavalleresca e con essa la teoria dei "giardini incan-

tati" luogo deputato di tante *aventures* arturiane, rivissuti e reinterpretati attraverso il filtro allegorico del *Roman de la Rose*; infine i tratti di geponica medievale, a partire da quello, celebre, di Pietro de' Crescenzi. Ma anche giardini del genere - che non a caso venivano sovente definiti "paradisi" - potevano perfettamente servire alla meditazione religiosa: e difatti incontriamo fiori e giardini nelle meditazioni mistiche e allegoriche di Santa Caterina da Siena, mentre il Gran Siniscalco del regno di Napoli Nicola Acciaiuoli, fondando la certosa del Galluzzo, concepiva tra 1355 e 1356 di dotarla di un giardino che riecheggiava forse quello napoletano di Castelnuovo, che il Boccaccio stesso ben conosceva, ma probabilmente anche i giardini da lui visti a Palermo.

Il giardino può quindi essere suburbano o extraurbano, associato o meno a un bosco, connesso con edifici laici o religiosi; può essere altresì urbano, e ben lo si vede nel sonetto della collana della settimana di Folgore da San Gimignano, dove gli elementi "cortesi" della città sono individuati in piazze, giardini e verzieri: tutti adatti alle danze delle donzelle e all'armeggiare dei cavalieri. Una tipologia già abbastanza ampia, come si vede, e alla quale si dovrebbe accostare un altro fenomeno, quello dello spazio illusoriamente "sfondato" cui si assiste nei sempre più frequenti affreschi che decorano le grandi sale del tempo con motivi tratti appunto da immagini di giardino, di verziere, di bosco adatto alla caccia. Verso la fine del Trecento, nei giardini del *Paradiso degli Alberti* di Giovanni da Prato si affina e

Interventi

si conferma la tesi già boccacciana non solo del giardino quale alleanza di natura e artificio (e quindi "Nuovo Eden" voluto e realizzato dall'uomo), ma anche di esso quale spazio ideale per serene dispute filosofiche: un tema questo che sarà ripreso e ridefinito nel Quattrocento umanistico, e in modo speciale attraverso la frequentazione della villa di Careggi con la sua Accademia Platonica, autentico nuovo *Gymnasium* la memoria del quale, associata con quella dell'Eden biblico, tornerà nel più bel quadro che mai mano umana abbia dipinto, quella *Primavera* che Sandro Botticelli aveva originariamente realizzato per la villa medicea di Castello. Ma se a Careggi si amava filosofare, negli Orti Oricellari fondati presso la terza cinta muraria nel lato ovest di Firenze, non lontano da Santa Maria Novella, da Bernardo Rucellai e Nannina de' Medici nel 1460 si preferiva discutere invece di politica, e in ciò ci si ispirava alla tradizione romana dei grandi *horti* delle famiglie aristocratiche, non senza un evidente richiamo a simpatie repubblicane che il principato mediceo non avrebbe più tardi gradito (e difatti gli Orti Oricellari finirono di fare da sfondo necromantico alle avventure galanti e alle feste notturne di Francesco I e di Bianca Cappello); e altrove ci si atteneva alla tradizione del giardino quale spazio deputato alla coltivazione di erbe salutari, come avveniva nel "Paradiso dei Gaddi" tra Santa Maria Novella e San Lorenzo.

Ed ecco l'equivoco al quale alludevamo all'inizio di queste note. Con la fine del Quattrocento, l'elaborazione di un serrato discorso ermetistico-iniziatico attorno al tema del giardino (e alludiamo al successo della *Hypnerothomachia Poliphili*) e qualche decennio più tardi il serrato e coerente programma edilizio mediceo, consistente nel disseminare l'intera Toscana di ville, parchi e giardini "continuazione" dello spazio principesco della reggia fiorentina estesa su Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, giardino di Boboli e fortezza del Belvedere comunicanti tra loro, la *koinè* sottostante a quel che possiamo definire il "giardino storico toscano" è senza dubbio realtà. Ma è

realtà coartata, imposta, programmata dall'alto, standardizzata dalla volontà dei principi e dal lavoro ben coordinato di architetti e maestranze scelte. Ed è il giardino come allegoria dello stato assoluto e del potere demiurgico (magari risolto in termini alchemici) che qui si tratta.

Ma a questo punto, è necessario tener ben presente - pena il rischio di falsare tutto il nostro discorso - che il giardino granducale mediceo non può esser letto (o, quanto meno, non interamente) nel senso di una indagine tesa a individuare i caratteri originali (e lo specifico) del giardino storico toscano. Gli elementi di rapporto tra natura e artificio, la scansione del giardino rinascimentale-manieristico in un "giardino segreto" (memoria dell'*hortus conclusus*), un "prato" con gli elementi consueti - e iniziatici - della fontana, della grotta e del labirinto e infine un "selvatico" tenuto a bosaglia, sono tutti vocaboli di una cultura europea del giardino che ha nei secoli XVI-XVII i suoi secoli di elezione prima delle riforme alla *Le Nôtre* e poi della "riscoperta" settecentesca e romantica della natura (inutile del resto sottolineare quanto tale riscoperta sia, a sua volta, una reinvenzione o meglio una teoria di reinvenzioni - e di mistificazioni ... - in lotta fra loro).

Del resto, se la storia del giardino è, appunto, una disciplina storica, essa pone delicati problemi a chiunque s'interessi di ripristino-restauro. Che



cosa ripristinare, e/o che cosa restaurare, in un giardino che ha visto nei secoli mutare più volte il suo volto e il messaggio relativo? Prendiamo il celebre parco mediceo di Pratolino, poi divenuto villa Demidoff, sulla collina a nord della stessa Firenze: si tratta di un impianto, un caratteristico monumento-documento, oggi oggetto di studi, di scavi archeologici, di progetti di riutilizzazione. Far rinascere l'ormai semicancellato e quasi completamente smembrato parco manieristico, con i suoi giochi d'acqua e i suoi automi, è improponibile; sgombrare lo spazio su cui un tempo esso sorgeva delle "reinvenzioni" naturalistiche romantiche (ad esempio finti monticelli e boschetti concepiti per sembrar naturali, e via discorrendo) coinciderebbe con eliminare una testimonianza della dinamica d'un luogo e d'un concetto senza per questo poterne ricostituire l'aspetto originario. Insomma, per il giardino storico si ripropone una problematica analoga a quella sottesa al restauro di qualunque monumento che abbia attraversato una lunga esistenza e sia stato più volte rimaneggiato, talora anche in modo artisticamente significativo.

Attendarsi soluzioni rapide a problemi del genere, è inutile. Basti per ora aver compiuto un primo e del resto non facile passo: quello della legittimazione dello studio e della conservazione del giardino storico toscano (o, come forse si dovrebbe piuttosto dire, del giardino storico in Toscana). Appena qualche anno fa, l'argomento poteva sembrare al massimo materia d'interesse per le varie Sovrintendenze alle Belle Arti; oggi, esso è recuperato per intero - e con il consenso sostanzialmente unanime degli organi locali di governo - alla storia, all'architettura, alla storia dell'arte, all'estetica e all'archeologia: scienze tutte da non potersi intendere se non sulla comune base di una lettura filologica dei testi che i vari giardini, nella loro secolare dinamica, offrono. Questo era il primo fondamentale passo da compiere, e lo si è compiuto. Il resto è un cammino lungo, ma ormai non più ignoto.

De Vico Architetto Paesaggista

di Sofia Varoli-Piazza

In occasione della mostra "Raffaele De Vico architetto dei giardini di Roma, 1922-1960", curata dall'Associazione Italiana degli Architetti del Paesaggio nel trascorso inverno, si sono tenuti due incontri sull'"Identità e ruolo del giardino nella città contemporanea" e sul "Giardino pubblico: programma, uso, gestione", dove si è cercato di fare il punto sulla situazione generale dei giardini ereditati dal passato nella prospettiva di nuovi parchi per la città, e si è, inoltre, avanzata la proposta di restauro per uno dei giardini ideati da De Vico, il Parco Virgiliano in Via Nemorense, realizzato nel 1930, in occasione del bimillenario di Virgilio.

Queste brevi riflessioni sono nate nell'occasione dell'allestimento di questa mostra, dalla voglia di rivisitare i luoghi dove De Vico ha operato a Roma.

Ho riosservato, quindi, con occhi nuovi, quei giardini e quei parchi che facevano parte di un mio bagaglio di immagini familiari, profondamente connaturate all'immagine di Roma.

Venendo ora da una città del nord dell'Italia, da Milano, dove i parterres verdissimi dei giardini erano letteralmente ricoperti da un tappeto di foglie di aceri, tigli, liquidambar, betulle, frassini, ginkgo biloba e altre caducifoglie, inframezzate con gruppi di conifere, mi rendevo conto dei bellissimi effetti che si possono ottenere ricreando ad arte la natura all'interno della città.


A Roma, invece, la natura, anzi il paesaggio, è di per sé presente con una propria antica e vitale forza di sopravvivenza. Il paesaggio laziale con i suoi pendii e le vallette, con i dirupi e le rocce affioranti, le acque e i resti di boschiglie sempreverdi o di bosco misto o di macchia, a secondo delle zone, è realtà stratificata e configurata con l'ambiente urbano.

De Vico che univa la pratica della conoscenza e della misurazione dei terreni e l'occhio esercitato con il disegno alle qualità formali degli oggetti, aveva perfettamente capito il carattere dei paesaggi di Roma che egli andava tra-

sformando in parchi e giardini, senza snaturarne il fascino, ma anzi ricollegandoli alla storia della città.

La dimestichezza con la natura e la storia di Roma, quel rapporto dell'albero, non con il rudere direi, ma con l'antico, che è presenza ancora viva a Roma, come per nessuna altra città del mondo, l'uso sapiente dei materiali, terra, pietra, vegetazione, acqua, luce, hanno reso possibile quei brani di città così tipicamente romani come Villa Glori, Colle Oppio, il Teatro di Ostia Antica, il Parco degli Scipioni, le esedre arboree, Parco Savello, ecc.

De Vico è stato un paesaggista, nel senso vero della parola, per questa capacità di passare dal particolare al generale, dall'ornamento alla visione d'insieme, senza porre limiti alla propria capacità inventiva.



Tutto l'ambiente che ci circonda è paesaggio: urbano, industriale, archeologico, agrario, forestale...

La genialità del progettista è in questa flessibilità di entrare ed uscire dalle cose, di espandersi e di racchiudersi in sé stesso, anche con i necessari passaggi di scala, in un processo continuo di selezione, di interpretazioni e di elaborazione.

De Vico, negli spazi che la sua epoca e le sue possibilità oggettive gli consentivano, ci mostra un metodo per la progettazione dei giardini e del paesaggio che sono ancora validissimi.

Le sue qualità e le sue competenze gli permettevano il controllo su tutto il percorso progettuale verificato strada facendo per mezzo del disegno. Il risultato felice di alcune soluzioni passano da questa padronanza dei vari campi d'intervento. Un esempio fra tanti: l'aver rispettato per il versante nord e nord-ovest della collina di Villa Glori l'associazione di bosco misto e di bosco sempreverde, caratteristica della zona, che equivale al passaggio, a secondo dell'esposizione da un orizzonte superiore ad un orizzonte inferiore, quello della macchia sempreverde, residuo delle antiche foreste, con caratteristiche spiccatamente mediterranee, utilizzando ancora i lecci per i viali ed immettendo quel brano di paesaggio agrario con la piantata degli ulivi, ha reso felicemente il legame dal

Interventi


bosco naturale al parco, sfruttando le pendenze e l'orientamento dei versanti stessi.

La conoscenza della vegetazione e del terreno, se da un lato gli consentivano la padronanza del mestiere (chi lo ricorda al lavoro lo conferma anche nei particolari esecutivi della piantumazione delle specie) lo rendeva ancor più consapevole che, nel progettare con gli elementi naturali, non si può mai avere la sicurezza delle proprie scelte se non sul luogo e a contatto di esso. Lo attesta quel suo corretto sistema di modificare continuamente i disegni giungendo alla messa a dimora in modo sempre diverso dalle previsioni.

Sarebbe utile approfondire gli elementi costitutivi delle composizioni di De Vico, dall'aggregazione di alberi e arbusti adatti al clima di Roma e ai problemi di manutenzione (oggi abbiamo una preoccupante carenza d'acqua per l'irrigazione dei parchi), ai vari tipi di pavimentazione a mosaico di acciottolato, misto a travertino o a mattoni, che malgrado la scarsa o nulla manutenzione, a più di cinquant'anni di distanza mostrano ancora la loro validità estetica e funzionale, per non parlare dell'uso sapiente dell'acqua per le fontane, i laghetti, le roccaglie.

I giardini che abbiamo ereditato dall'Ottocento, si collocano, soprattutto a Roma, dove la presenza dell'antico è stata sempre molto viva, tra tendenze di tipo classico e tendenze di tipo romantico. I giardini di De Vico ne sono l'esempio emblematico, tanto da porsi come cerniera e come documento, in questa complessa fase di transizione per l'arte dei giardini a Roma, tra l'inizio e la fine del nostro secolo.

Infine le aree non edificate che per immagine e per tradizione storica appartengono al paesaggio della campagna romana, devono essere salvate, perché le più ricche di ispirazione e di suggerimenti per l'arte dei parchi e dei giardini, purché sapientemente interpretate come la lezione di De Vico ci insegna.



Raffaele de Vico

Nasce in Abruzzo nel 1881 e dopo un inizio professionale come agrimensore, si trasferisce a Roma dove si diploma professore di disegno architettonico: da questi due momenti della sua formazione sono derivate le sue successive competenze, l'insegnamento di architettura nell'Accademia di Belle Arti e l'incarico quale consulente del Servizio Giardini del Comune di Roma. Tra il 1922 e il 1935 De Vico compie la maggior parte delle sue opere, dal Parco delle Rimembranze a Villa Glori, al Giardino del Colle Oppio, alla fontana di Piazza Mazzini, al Parco degli Scipioni, al Parco Virgiliano, al Parco Savello all'Aventino, alla Villa Paganini, al Giardino Zoologico, per citare i più conosciuti, fino al Giardino delle Cascate all'Eur, dopo l'interruzione della guerra, terminato nel 1960.

"La sua formazione fu di autodidatta e, in accordo col suo carattere, sentimentale... Di carattere riservato, rifuggì sempre qualsiasi partecipazione a gruppi ed associazioni, ritenendo la propria indipendenza intellettuale il bene più caro, e questo fece sì che le sue non numerose amicizie fossero sempre vere e incondizionate... La sua natura romantica lo rese estraneo ai movimenti culturali moderni, facilitando la consonanza con l'antico e l'architettura dei giardini" (da "Raffaele De Vico e i giardini di Roma" di Massimo De Vico Fallani).

Valorizzazione e restauro dei castelli

di Augusta Desideria Pozzi Serafini

Questo il tema attuale e stimolante affrontato nel Convegno tenutosi all'Aquila sotto il patrocinio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali dal 6 all'8 giugno. L'ADSI è stata invitata a questa importante riunione per spiegare come alcuni cittadini proprietari di Dimore Storiche, che comprendono Castelli, Palazzi, Ville parchi e giardini, abbiano inteso la necessità di riunirsi in Associazione per affrontare insieme gli enormi problemi che questi edifici irripetibili comportano.

L'immenso patrimonio storico artistico italiano è arrivato ormai ad un tale stato di degrado che se non si interviene immediatamente e non si prendono provvedimenti per arrestare l'inesorabile decadenza, i nostri figli e le generazioni future potranno solo conoscere dai libri e dai documenti di archivio le bellezze che noi oggi abbiamo ancora il grande privilegio di poter godere, pur consapevoli dei loro ultimi aneliti di vita.

Quanti convegni, quante parole e proposte si stanno formulando intorno a questo malato di secoli! Non se ne vede ancora però una via di risoluzione.

Lo Stato stesso con il suo stanziamento dell'0,21% a favore dei Beni Culturali nel bilancio della nazione denuncia la sua totale indifferenza verso questo problema, malgrado non passi giorno in cui non si leggano sui giornali articoli riguardanti casi che richiedono immediate ed urgenti opere per frenare, almeno in parte, il degrado incombente. In questo panorama sconcertante il proprietario privato si trova solo a dover affrontare problemi e costi di gestione e di manutenzione che neanche lo Stato è in grado di sopportare. La scarsità dei mezzi finanziari, che impedisce una manutenzione costante, è indubbiamente per i proprietari di Dimore Storiche la causa primaria che porta a questo degrado, ma vi si deve aggiungere anche il cambiamento della vita stessa, con richieste di maggiori qualità abitative, a determinare l'abbandono di edifici troppo grandi, troppo impegnativi per scarse risorse economiche venutesi a determinare dopo la perdita delle grandi pro-

prietà terriere le cui rendite andavano a sostentamento di ville e palazzi. Le accresciute esigenze di una civiltà post-industriale e le richieste di un turismo sempre più spinto a ricercare siti particolari ed a volte sconosciuti o lontani dai giri pubblicizzati dalle grandi catene di viaggi potrebbero rappresentare oggi le nuove fonti di reddito per il privato; ma per ottenere questo è necessario anche ridare vita ed interesse a questo ingente patrimonio storico-artistico, è necessario un cambiamento sostanziale, un salto di qualità, uno sforzo di fantasia, è necessario inventare nuovi usi, nuove destinazioni, sempre compatibili con la vocazione propria dell'edificio, la vita e l'interesse nel monumento.

Proprio questi sono i temi affrontati nel Congresso "Valorizzazione e restauro dei Castelli". Sono stati presi ad esempio i Castelli che, con i borghi fortificati, le Rocche, le cinte murarie, le torri di vedetta, sono gli edifici più emblematici per la loro difficoltà di conservazione date le dimensioni e la loro prepotente vocazione alla difesa.

Sono inoltre monumenti fondamentali per la comprensione dell'evoluzione storica, monumenti che, con la loro presenza, condizionarono l'urbanistica degli insediamenti abitativi nonché lo sviluppo economico e sociale della zona e anche come tali vanno difesi.

Ma va salvaguardato e difeso anche il rudere che, come relitto informe, costituisce l'ultima traccia per documentare le ragioni storiche secondo le quali un abitato si articola, o per spiegarne la condizione di abbandono

dovuta all'isolamento.

Il Castello, nato quasi sempre in posizioni arroccate, era il centro del borgo dove si svolgeva la vita sociale, il commercio e dove, nei momenti di pericolo, la popolazione si riuniva per difesa e per resistere all'invasore. Oggi tutto questo è stato perduto, decadute le ragioni della difesa, le aree libere a controlli delle mura si sono con il tempo saturate di costruzioni più recenti, le mura, le porte, i bastioni non hanno più la loro funzione. Caduta la funzione, la conservazione del Castello è prima di tutto strettamente legata alla nuova destinazione per ridare vita al monumento, per riportare in esso l'interesse ed il polo di attrazione per il quale è stato pensato e costruito. Solo dopo potrà essere intrapreso il restauro di riqualificazione, per affrontare il quale non si può prescindere dalla ricerca storica che, con l'ausilio della documentazione bibliografica esistente, deve essere condotta in stretta relazione con i lavori di rilevamento per mettere a punto le piante del complesso. I Castelli, con le loro planimetrie complicate, con i loro livelli spesso sfalsati per seguire l'andamento del terreno, con ambienti a volte inaccessibili, sollevano sovente difficoltà notevolissime per quanto riguarda il rilievo, ma è proprio questa la fase di lavoro che va maggiormente curata.

Dalla lettura puntuale delle piante, dall'articolazione degli ambienti, dallo spessore delle murature, dalle altezze dei vani e dai passaggi si riescono a scoprire le modificazioni verificatesi nel corso dei secoli attraverso le diverse fasi costruttive. Trasformazioni

Interventi

che dovranno poi essere verificate sistematicamente con saggi sulle mura e sul terreno. Nulla dovrà essere trascurato in questa fase di ricerca, non dovranno essere neanche tralasciati i famosi "pozzi di lutto" che, attentamente esaminati e studiati nei loro vari strati, potranno fornire notizie preziose sull'economia e sulla vita del complesso.

Solo approfondendo la conoscenza del monumento si viene in possesso degli elementi che possono chiarire la vera essenza, la storia e l'importanza strutturale e politica dell'edificio, il suo inserimento urbano, e portare quindi alla conoscenza ed al grado di adattabilità dell'antico organismo per arrivare alla vocazione di utilizzazione più aderente ed adeguata alle nuove esigenze. Per restituire la vita ad un Castello come ad un qualsiasi complesso è necessario reinserirlo tra i beni necessari.

Il Castello con tutte le sue vicende e le sue memorie possiede già in sé le ragioni di unicità e originalità che giustificano l'interesse del pubblico come "museo di se stesso", è necessario però, per creare maggiore interesse, far conoscere al visitatore la storia della costruzione nelle sue varie fasi, i suoi

precedenti, il tipo di vita che vi si svolgeva alle origini, le vicende dei suoi abitanti, il significato che esso ha avuto per il territorio circostante.

Alcune sale adibite a raccolta dei ritrovamenti avvenuti durante le fasi dei lavori ed i reperti emersi dai pozzi di lutto, prima menzionati, possono costituire il "museo del Castello"; nelle sale adibite da archivi possono essere raccolti da tutti gli studi ricerche riguardanti il vero e proprio restauro di riqualificazione del monumento. Si otterrà in questo modo la rivitalizzazione del Castello ed un museo come luogo di conservazione della memoria, ma anche centro di ricerca e di produzione di cultura. In questo senso l'utilizzazione museale del Castello sembra la più idonea tra le tante ipotesi che via via vengono formulate quali centri per congressi o edifici per la cultura dove il Castello od il monumento viene considerato un museo contenitore per gli usi più impensati ed avulsi dalla sua funzione senza alcun riferimento e legame ai valori ed ai messaggi culturali.

La creazione del "museo del Castello" ha inoltre la funzione di toglierlo dall'isolamento, lo reinserisce nella comunità restituendogli prestigio e fun-

zione di simbolo.

Il proprietario potrà non solo continuare ad abitarne una parte, ma la nuova destinazione lo coinvolgerà nella gestione di un patrimonio che gli è caro e con l'impegno costante potranno nascere nuove iniziative occasionali o periodiche, come cicli di "Concerti al Castello" che realizzati in ambienti di estrema suggestione o in giardini e cortili, possono richiamare un pubblico altamente qualificato.

Potranno nascere cicli di "Serate al Castello" dove al concerto si potranno aggiungere spettacoli di piccole commedie o cicli di balletti o incontri culturali ma occorre però selezionare gli spettacoli che devono risultare sempre compatibili con l'ambiente. Esempi di tali iniziative le troviamo principalmente in Inghilterra dove il Castello molto spesso rimane residenza della famiglia ad esso secolarmente legata, ma che, in parte non trascurabile, apre al pubblico in forma controllata per salvare da un lato le caratteristiche specifiche del complesso monumentale, e nello stesso tempo assume un ruolo di promozione culturale ritrovando in questa funzione una possibilità di reddito indispensabile ad una costante manutenzione.



La nuova legge di registro e gli immobili di interesse storico artistico

di Aldo Pezzana

Dal 1° luglio 1986 è in vigore il nuovo testo unico dell'imposta di registro. Analizziamo qui in particolare il quarto comma dell'articolo 52 che, pur riguardando tutti gli immobili, ha uno speciale interesse per quelli definiti "storico-artistici".

Il 1° luglio 1986 è entrato in vigore il nuovo testo unico dell'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per un'interpretazione, non autentica ma certo autorevole della nuova legge rimandiamo all'ampia circolare esplicativa del Ministero delle finanze 10 giugno 1986, n. 37/220391, pubblicata sulla "Gazzetta ufficiale", supplemento n. 49 al n. 142 del 21 giugno nonché sulle riviste specializzate (es. "Il Fisco" del 23 giugno).

Qui ci soffermeremo in particolare su una norma - il quarto comma dell'articolo 52 - che, pur riguardando tutti gli immobili, ha uno speciale interesse per quelli d'interesse storico-artistico.

Giova premettere che l'art. 51 della nuova legge tiene fermo, in linea di principio, il criterio tradizionale per il quale negli atti traslativi della proprietà di immobili o costitutivi di diritti reali immobiliari la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dei beni o dei diritti oggetto dell'atto sottoposto a registrazione.

Tuttavia l'art. 52, nel quarto comma sopra ricordato, esclude il potere degli uffici di rettificare i valori dichiarati quando questi siano non inferiori a sessanta volte il reddito dominicale rivalutato, se si tratta di fondi rustici, e di ottanta volte il reddito catastale rivalutato, se si tratta di immobili urbani. La norma non si applica, ed è ovvio, se l'immobile non è censito in catasto o se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici (piani regolatori generali, piani particolareggiati e programmi di fabbricazione), ancorché semplicemente adottati dai Comu-

ni e non ancora approvati dalla Regione, prevedano la destinazione edificatoria.

Ora, poiché agli immobili soggetti a vincolo storico-artistico, a norma dell'articolo 2 della legge 512/1982, si applica, qualunque sia la qualificazione catastale, il coefficiente di rivalutazione più basso fra quelli adottati dal Ministero delle finanze, consegue che la rendita catastale base, comunque sia accatastato l'immobile, potrà essere moltiplicata, ai fini di beneficiare della norma di favore, per il coefficiente dell'A/9, che attualmente è il più basso; e cioè, in base al recente D.M. 11 giugno 1986 che ha rivalutato tutti i coefficienti dei fabbricati, per 180.

Sulla ufficialità di tale coefficiente non sono possibili dubbi dato che l'art. 52 parla di "coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi" e per i redditi degli edifici storici il coefficiente è quello stabilito dall'art. 2 della legge 512/82.


A questo punto sorge un problema molto delicato: che cosa succede ai fi-

ni della prelazione? È subito da avvertire che la prelazione a favore dell'Amministrazione statale dei Beni Culturali non è la sola che può interessare il proprietario di immobili storici; esistono infatti anche la prelazione a favore del conduttore nelle locazioni commerciali ed alberghiere (art. 38 legge 392/1978), quella a favore del coerede nella comunione ereditaria (art. 732 c.c.), quella a favore del concedente nel caso di alienazione del diritto enfiteutico (art. 966 c.c.), oltre ad eventuali prelazioni convenzionali; se poi - ipotesi rara ma non impossibile - un fabbricato rurale o un fondo rustico fossero soggetti a vincolo archeologico, bisognerà tener conto anche delle prelazioni a favore degli affittuari coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e dei confinanti coltivatori diretti.

Per tutti questi casi occorre trovare un'unica soluzione.

Ora, è da tener presente che la nuova normativa non introduce il criterio della valutazione automatica degli immobili o dei diritti reali immobiliari oggetto di trasferimento, non stabilisce cioè che l'imponibile tassabile ai fini dell'imposta sia determinato automaticamente qualunque sia il valore dichiarato dalle parti: essa stabilisce che l'imponibile minimo da tassare sia quello risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per un dato coefficiente.

Nulla vieta alle parti di indicare il prezzo effettivo: se questo è superiore alla moltiplicazione della rendita catastale per 80 o per 60 - com'è molto probabile avvenga - o se comunque viene dichiarato un altro valore superiore a tale moltiplicazione, l'Ufficio del Re-



PALAZZO PALMA-BALDASSINI,
VIA DELLE COPPELLE; A. DA SANGALLO, 1516 - 1519

Notiziario Giuridico


gistro non può procedere all'accertamento del valore in comune commercio. Se invece il prezzo effettivo, o comunque il prezzo che viene dichiarato, è inferiore al risultato del calcolo catastale, l'Ufficio deve procedere all'accertamento del valore venale degli immobili o diritti trasferiti.

Ciò posto, qualora l'importo dichiarato dalle parti nell'atto sia quello risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale e sia inferiore al prezzo effettivo, appare ragionevole ritenere che i terzi aventi diritto di prelazione - e prima fra tutti la Pubblica Amministrazione - possano esercitarla per il prezzo indicato nell'atto. Ai sensi dell'art. 1415 c.c. non potrà infatti essere opponibile la simulazione anche se le parti hanno concluso un contratto diverso da quello apparente.

Per superare questo si potrebbe ipotizzare la seguente soluzione alla quale personalmente non crediamo ma che prospettiamo per completezza del discorso.

Le parti potrebbero concludere un contratto preliminare (vulgo compromesso) nel quale siano indicate tutte le clausole del contratto definitivo ed il prezzo effettivo, con la precisazione che nell'atto traslativo sarà dichiarato ai soli fini fiscali il moltiplicato del reddito catastale. Questo contratto preliminare dovrebbe essere notificato al titolare del diritto di prelazione, il quale, venuto a conoscenza così del prezzo effettivo, sarebbe in grado di esercitare la prelazione. Il preliminare - per il quale la registrazione è obbligatoria, anche se di fatto spesso omessa - è soggetto a tassa fissa (L. 50.000) nonché ad un'imposta proporzionale sull'eventuale caparra confirmatoria e sull'acconto prezzo, recuperabile peraltro in sede di registrazione del contratto definitivo (art. 10 e nota esplicativa della parte I della tariffa allegata alla legge). Peraltro a questa soluzione si possono muovere due obiezioni:

a) per quanto riguarda la prelazione a favore dello Stato, le norme della legge di contabilità dello Stato non consentono di differenziare prezzo effettivo e prezzo dichiarato ai soli fini fiscali sicché si potrebbe sostenere che la notifica del preliminare non è idonea ai



PALAZZO GUADAGNI, PIAZZA S. SPIRITO;
S. CRONACA, 1504 - 1506

fini della prelazione non potendo la Pubblica Amministrazione subentrare nel rapporto giuridico posto in essere dalle parti private;

b) in sede di registrazione del preliminare - o perché presentato al registro, o perché l'Ufficio ne venga comunque a conoscenza, o perché il contratto venga menzionato in sede di registrazione di una sentenza - l'Ufficio potrebbe volerlo tassare come un vero e proprio contratto traslativo (e sono note le controversie sempre sorte a proposito della qualificazione di un atto come preliminare e come compravendita redatta per scrittura privata), o comunque voler poi tassare l'atto definitivo in base al prezzo effettivo dichiarato nel preliminare.

In conclusione - almeno sino a quando su questo punto non sia formata una giurisprudenza o non vi siano state delle ulteriori istruzioni dei Ministeri delle Finanze e dei Beni Culturali - *la via più prudente, salvo che la natura del bene renda impensabile l'esercizio del diritto di prelazione, è quella di dichiarare il prezzo effettivo.*

L'unico vantaggio derivante dalla nuova legge sarà quello che, essendo il prezzo effettivo quasi certamente superiore al calcolo catastale, le parti non potranno essere molestate con rettifiche di valore. E occorre anche ricordare che per i beni immobili vincolati o vincolabili la tariffa dell'imposta di registro a carico del compratore è sol-

tanto del 4% e l'INVIM a carico del venditore è ridotta al 25%. Né va dimenticato che le parti, in caso di occultamento di parte del corrispettivo convenuto, rischiano una severa pena pecuniaria ai sensi dell'art. 72 della nuova legge anche se hanno dichiarato un valore pari al catastale.

Trattato questo punto, segnaliamo questi altri, pure meritevoli di attenzione.

A) L'art. 19 del D.P.R. 643/1972 istitutivo dell'INVIM stabilisce che "l'Ufficio accerta e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro o di successione". Queste norme portano per conseguenza che come valore finale ai fini dell'INVIM sugli atti traslativi a titolo oneroso (compravendite) si potrà prendere, ove il contribuente si avvalga della facoltà di cui al IV comma dell'art. 52 della nuova legge di registro, quello determinato secondo la rendita catastale; come valore iniziale si prenderà quello risultante dall'ultimo atto traslativo, comunque determinato; se non v'è stato atto traslativo successivo al 1963 ed occorra riferirsi ai valori a tale data, ci pare corretto che si debba utilizzare lo stesso criterio seguito per il valore finale (valore effettivo o valore catastale). Per l'imposta di successione (dovuta al 50% per gli immobili non vincolati ma vincolabili ed anche per quelli vincolati se l'erede non è in grado di esibire la prescritta certificazione alla Soprintendenza), per l'imposta sulle donazioni, per l'INVIM dovuto per effetto di una successione o di una donazione e per l'INVIM decennale dovuto dalle persone giuridiche e dalle società continua ad applicarsi l'art. 20 D.P.R. 637/1972 sulle successioni e donazioni che fa riferimento al "valore venale". È presumibile che nella riforma dell'imposta di successione attualmente all'esame del Parlamento venga introdotto lo stesso criterio del calcolo catastale adottato per l'imposta di registro. Per ora, a nostro avviso, vi è una situazione di incostituzionalità per violazione dell'articolo 3 Costituzione in quanto per imposte simili o addirittura per la stessa imposta (si è visto sopra il diverso trattamento dei vari casi di

INVIM) si applicano criteri di valutazione profondamente diversi.

B) Nella parte I della tariffa allegata è stato inserito (art. 1 comma 3°) il regime agevolato per la registrazione degli atti di trasferimento di "immobili d'interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939 n. 1089" previsto dall'art. 5 legge 512/82.

A nostro avviso vi è stato un piccolo ampliamento della portata della norma. Tanto la legge 512 quanto la nuova legge di registro parlano anche dell'interesse "archeologico" comprendendo perciò i terreni soggetti a tale vincolo. In tutti i casi contemplati la legge 512 prevedeva la riduzione dell'imposta di registro al cinquanta per cento, il che significava il 4% nel caso di immobili rustici se l'acquirente è imprenditore agricolo a titolo principale ed il 7,50% in ogni altro caso di trasferimento di fondi rustici. La nuova tabella indica invece per tutti i casi di trasferimento di immobili vincolati (fra i quali come abbiamo visto vi possono essere anche fondi rustici) l'aliquota del 4%.

C) L'art. 79 detta alcune disposizioni di carattere transitorio.

In particolare le disposizioni più favorevoli al contribuente - fra le quali quella sulla valutazione in base al valore catastale - si applicano in via retroattiva quando la situazione non è definitivamente chiusa (e cioè quando è pendente controversia sull'accertamento e l'Ufficio non è ancora decaduto dal relativo potere). Inoltre coloro che hanno dichiarato un valore inferiore a quello catastale, se alla data di entrata in vigore della legge non è stato notificato alcun avviso di accertamento, possono entro il 30 settembre 1986 rettificare i valori dichiarati adeguandoli a quelli catastali previsti dall'articolo 52 ed evitando così qualsiasi accertamento.

Le considerazioni sopra svolte non sono certo sufficienti ad esaurire tutti i numerosi e complessi problemi posti dalla nuova legge, ma costituiscono una prima ricognizione di quelli che più interessano gli edifici storico-artistici.

Coefficiente di aggiornamento per gli immobili di interesse storico artistico

Il decreto del Ministero delle Finanze 11 giugno 1986, ha stabilito i coefficienti di aggiornamento catastale per il 1986. Il coefficiente per la categoria A/9 spettante agli immobili di interesse storico-artistico è 180 e dovrà essere applicato ai fini delle imposte dirette nella Decreto Unico dei redditi del 1987.


Il precedente coefficiente per la stessa categoria era 165.

Il decreto ministeriale con i nuovi coefficienti è entrato in vigore il 1° luglio ultimo scorso in concomitanza con il nuovo testo unico dell'imposta di registro in modo da consentire la registrazione degli atti di trasferimento degli immobili e dei diritti reali immobiliari utilizzando il calcolo catastale previsto dall'art. 52 comma 4° del citato testo unico.

INVIM agevolata

Solo ora abbiamo avuto notizia d'una sentenza (n. 2696/85) del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Ses. II), di notevole interesse per quanto riguarda l'INVIM agevolata prevista per gli immobili d'interesse artistico, storico o archeologico - art. 25 D.P.R. 26.10.1972, n. 643, modificato dall'art. 3 legge 22.12.1975, n. 694 (riduzione al 25%).

Nella fattispecie esaminata dal T.A.R., l'Amministrazione si era rifiutata di rilasciare la certificazione occorrente per ottenere il beneficio fiscale in quanto, a suo avviso, esso non spettava poiché l'immobile era soggetto solo al vincolo indiretto di cui all'Art. 21 legge 1089/1939. Il T.A.R. ha dato ragione alla proprietaria dell'edificio annullando il rifiuto dell'Amministrazione, sia per motivi di forma sia perché ha ritenuto che, dopo la modifica di cui alla legge del 1975, l'agevolazione compete a tutti gli immobili d'interesse storico, artistico ed archeologico *comunque soggetti alla legge 1089 del 1939*.



SIENA: PALAZZO PICCOLOMINI, B. ROSSELLINO, 1469 - 1495

LEGGE 5 giugno 1986, n. 253.

Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

Il Presidente della Repubblica
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può concedere ai privati ed agli enti di diritto privato che ne siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.

2. Il contributo è concesso annualmente sulla base di un esame comparativo delle richieste motivate e documentate, presentate dagli interessati al soprintendente archivistico competente per territorio.

3. Restano salvi per il privato gli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono anche agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico che si trovino presso enti pubblici.

Art. 2

1. Con le stesse modalità di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici, ad istituti od associazioni di culto e che, a giudizio del competente soprintendente archivistico, rivestono interesse storico.

2) La concessione del contributo è

condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti per i privati dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 3

1. Il controllo sulla destinazione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 1 e 2 è riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali, che a tal fine richiede il consuntivo delle spese sostenute.

Art. 4

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni a decorrere dal 1986

2. Al relativo onere di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Contributi statali per gli archivi di notevole interesse storico».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1986

COSSIGA

*Craxi, Presidente
del Consiglio dei
Ministri*

*Gullotti, Ministro
per i beni culturali
e ambientali*

NOTE

Nota all'art. 1 comma 1:

Il D.P.R. n. 1409/1963 reca: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato».

Nota all'art. 1, comma 3:

Il testo vigente dall'art. 38 del D.P.R. n. 1409/1963, come modificato dall'art. 5 del D.L. 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 1972, n. 487, è il seguente:

«Art. 38 (Obblighi per il privato). — I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di:

a) conservare gli archivi e i singoli documenti, nonché ordinarli e inventariarli, o consentire che all'ordinamento e all'inventariazione provveda il competente soprintendente archivistico. Copia dell'inventario deve comunque essere inviata al soprintendente che provvede a rimborsarne il costo.

b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il competente soprintendente archivistico, la consultazione di documenti che, d'intesa con il soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato. La consultazione può avvenire, a scelta del privato, mediante riproduzione fotografica eseguita a cura del soprintendente, oppure mediante temporaneo deposito dei documenti presso il competente archivio di Stato, oppure in altro modo che venga concordato volta a volta fra il soprintendente e il privato. Le spese sono a carico dello studioso.

c) comunicare entro trenta giorni dall'evento al soprintendente archivistico competente la perdita o la distruzione degli archivi o dei singoli documenti, nonché il trasferimento di essi in altra sede;

d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o consentire che vi provveda il competente soprintendente archivistico;

e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti, senza darne preventiva notizia al competente soprintendente archivistico. La stessa comunicazione debbono fare coloro che acquistano a titolo di eredità o di legato gli archivi o i singoli documenti, nonché il notaio, nei casi di suo intervento.

f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente soprintendenza archivistica, che esercita la funzione di ufficio di esportazione. Entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, il Ministro per l'Interno ha facoltà di acquistare, per il valore dichiarato nella richiesta stessa, le cose che presentino interesse documentale o archivistico. Ai fini dell'esercizio della predetta facoltà, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta autorizzazione di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso. Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunci all'esportazione il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta da tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.

La disposizione di cui al precedente comma si applica a chiunque intenda esportare dal territorio della Repubblica archivi o singoli documenti anche se non dichiarati di notevole interesse storico;

g) non smembrare gli archivi, i quali debbono essere conservati nella loro organicità;

h) non procedere a scarti senza osservare la procedura prescritta dall'art. 42;

i) consentire al soprintendente archivistico di procedere, previa intesa, a visite per accertare l'adempimento degli obblighi posti dal presente articolo».

Nota all'art. 2, comma 2:

Il testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 1409/1963 è riportato nella nota all'art. 1, comma 3.

Ville Marchigiane

Le Marche non dispongono di quel grande patrimonio di ville di cui sono ricche Veneto e Toscana, tanto per citare le regioni dove l'uomo ha creato, in una irripetibile stagione storica, esempi mirabili e famosi di ville rinascimentali.

Questa invenzione italiana che è la villa come luogo ove è possibile uno stretto rapporto con la natura, dal quale è facile disporre e dirigere la coltivazione della terra che lo circonda, nel quale è agevole ritrovare la serenità della vita interiore in un sano stato fisico, dove l'armonia architettonica del luogo e l'ambiente naturale del giardino abbellito dall'arte topiaria consentono di sviluppare una gradevole e tranquilla vita sociale, ha avuto anche nelle Marche, specialmente dalla seconda metà del Seicento a tutto il Settecento e l'Ottocento, una notevole fioritura.

La villa marchigiana, generalmente posta in un luogo fresco ed arieggiato nelle dolci colline vicine alle città o ai piccoli centri urbani, consentiva, per chi vi risiedeva, di seguire con quotidiana frequenza le attività agricole e nel contempo serviva da refrigerio e riposo nel verde e tra i fiori del giardino o sotto l'ombra degli alberi del boschetto adiacente, durante l'estate ed il primo autunno sfuggendo così il caldo e l'aria malsana degli stretti e soffocanti agglomerati urbani cittadini. Per noi, uomini del nostro tempo, abituati a trovare quel refrigerio nelle spiagge o ai monti, può sembrare addirittura incomprensibile questa abitudine dei nostri predecessori, ma i tempi mutano e quell'uso del nostro passato servì comunque a tramandare documenti architettonici di autentica qualità nelle campagne italiane, documenti purtroppo spesso degradati o in totale decadenza mentre meriterebbero tutela e valorizzazione.

Proprio per far conoscere il pregio di un ragguardevole patrimonio storico-architettonico presente anche nel territorio provinciale del capoluogo marchigiano, Sergio Giustini ha il-

lustrato, col suo bel libro *Antiche ville della Provincia di Ancona* della Errebi di Falconara, tante dimore patrizie dove l'abitazione di campagna si lega allo spazio circostante in stretta simbiosi.

L'Autore riconosce, nella sua bene articolata *Introduzione*, la mancanza di una concezione unitaria nell'architettura delle ville dell'anconetano. Egli nota appunto quanto sia scarsa quella coerente e ben identificabile connotazione stilistica che caratterizza altre regioni, come del resto è naturale in un territorio da considerare in qualche modo di confine, influenzato quanto meno da realtà culturali diverse ma pur presenti in artisti e committenti.

Così si avverte il gusto veneto nella splendida villa Montegallo trasformata ed ingradita nella seconda metà del Settecento ad opera dei valenti artisti «fratelli Bibbiena coadiuvati dall'Architetto Andrea Vici di Arcevia, allievo del Vanvitelli».

Tutt'altro carattere ha la villa Torre Ghislieri che deve il suo nome ad un'antica torre di guardia tra Jesi e Cupramontana sorta nel Duecento, appoggiata alla quale venne edificata


nel Cinquecento dai Ghislieri una dimora, ben armonizzata alla severa linea della torre, illeggiadrata dal grazioso cortile con cisterna e chiesetta.

Vicine ad una tipizzazione architettonica più spiccatamente marchigiana risultano: la villa Centofinestre, dal laterizio color biscotto col largo timpano, ornato al suo interno dallo stemma gentilizio, a coronamento centrale del muro di facciata; la villa Montepolesco il cui stile tra rococò e neo-classico armonicamente si inserisce nello spazio del magnifico parco; la villa Simonetti con le due torri colombaie accorpate nell'edificio e la meridiana a destra di chi guarda la facciata; la villa Ferretti a Varano, la villa Valcastagno edificata nel primo trentennio del Settecento.

Va ricordata la villa di Monte San Pietro per le lontane memorie storiche che continuano sino al recente Trattato di Osimo.

Le bellissime fotografie che arricchiscono il volume e che trovano nel «più bel cedro delle Marche» della villa Simonetti l'incanto di un'autentica meraviglia della natura, dimostrano il gusto sicuro dell'Autore, utile complemento di una vasta conoscenza storica di luoghi, di persone, di eventi, dimostrata in ciascuna delle trentotto ville descritte.

O.R.



PALAZZO CHIGI-ODESCALCHI, PIAZZA DEI SS APOSTOLI;
C. MADERNA, L. BERNINI, G. SALVI, L. VANVITELLI, 1655 - 1750

Commissione Unidroit

Su iniziativa di Aldo Pezzana Capranica del Grillo, l'Istituto Internazionale per l'unificazione del diritto privato Unidroit ha costituito una Commissione incaricata di elaborare proposte di norme legislative per la tutela internazionale delle opere d'arte mobili.

Della Commissione fa parte anche il nostro Aldo Pezzana. L'augurio di tutti è che in questa importante sede sia possibile portare avanti e risolvere i problemi che ci stanno a cuore.

Dalle Sezioni

Veneto e Liguria

Su iniziativa della sezione Veneto si sono svolte visite culturali guidate di notevole interesse, facilitate dalla generosa ospitalità di privati proprietari nostri soci.

Sabato 31 maggio un folto gruppo della sezione ligure ha visitato in Vicenza importanti capolavori del Palladio con la guida di Luciana Premoli: il Teatro Olimpico, la villa Valmarana, la villa Pisani e Bagnolo e la Malcontenta dei Foscari. La giornata si è conclusa in Venezia a palazzo Pisani sul Canal Grande.

Domenica 1° giugno sono stati visitati: a Padova la Cappella degli Scrovegni, la Basilica del Santo ed il palazzo Duse Masin; a Montecchia il castello Emo Capodilista; in Thiene il palazzo con le splendide scuderie del presidente Gian Giacomo di Thiene; a Lugo Vicentino la villa Vergnano.

Il giorno 25 ottobre un gruppo soci della sezione veneta si è recato a Genova. Con la guida esperta di Vittoria Cattaneo della Volta sono stati visitati gli antichi quartieri della

città nella zona portuale con i caratteristici caruggi e le chiese. Il giorno seguente è stato visitato il centro storico, il grandioso palazzo Durazzo con le sue eccezionali raccolte d'arte e la collezione di quadri del prof. Mangiante.

Premio di laurea «ADSI» alla facoltà di ingegneria di Udine

Come già deliberato dal consiglio direttivo, la sezione Friuli ha istituito, in accordo con l'Università degli Studi di Udine, un premio di laurea, utilizzando una somma rimasta disponibile a seguito del Congresso Nazionale svoltosi in Friuli lo scorso anno.

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 12.6.1986

OGGETTO: Premio di Laurea «ADSI»

Il Rettore-Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la richiesta per l'istituzione di un premio di laurea di L. 2.000.000 avanzata dall'A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane) — Sez. Friuli Venezia Giulia.

Il premio di laurea è destinato ad un laureato che abbia conseguito nell'anno accademico 1986/87 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine la laurea con pieni voti legali con tesi in materia riguardante gli aspetti storici, costruttivi, tecnologici e pianificabili, con particolare riferimento ad edifici abitativi con carattere storico e/o monumentale nell'ambito della Regione Friuli Venezia-Giulia.

La Commissione sarà composta da un rappresentante della Sezione Friuli Venezia-Giulia dell'Associazione Dimore Storiche Italiane e da due Professori Ordinari della Facoltà di Ingegneria esperti nei settori disciplinari indicati, nominati dal Magnifico Rettore,

Il Consiglio di Amministrazione; sentito il Rettore-Presidente prende atto e

DELIBERA UNANIME

1) di dar mandato al Rettore-

Presidente di acquisire il benessere del proponente e di provvedere ai successivi adempimenti connessi all'espletamento del concorso stesso, ferma restando l'esclusione di ogni impegno finanziario dell'Università in rapporto alla somma destinata al premio di cui trattasi e della gestione del medesimo;

2) di introitare la somma di L. 2.000.000 con imputazione a cat. 18, cap. 07 «Borse e premi di studio» parte entrate del Bilancio dell'esercizio 1986 e di prevedere la conseguente uscita alla cat. 16, cap. 07 del Bilancio dell'esercizio 1986, previo espletamento degli adempimenti di cui al punto 1).

Costituzione della Sezione «Abruzzo»

Il 6 luglio 1986 in Pereto, in provincia de l'Aquila, presenti Aldo Arena, Alberto de Marchis, Giacomo d'Alessandro Tabassi, Dario del Rosso, Mario Marinucci, Giuseppe Iacomini, Cosimo Dragonetti de Torres, Fabrizio Pica Alfieri, Manlio Iarassi, Giorgio Ottaviani, Enrico Novano, Giuseppe Cicioni, e Luigi Alberto Ciavali Cartelli, che dichiarano di costituire la Sezione regionale Abruzzi ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione, è stato nominato il Consiglio Direttivo provvisorio che resterà in carica, al massimo un anno, composto da: Alberto de Marchis, segretario; e da Giacomo d'Alessandro Tabassi; Giorgio Ottaviani; Giuseppe Cicioni, Fabrizio Pica Alfieri, quali consiglieri.

Alla Presidenza provvisoria per lo stesso periodo di durata del consiglio Direttivo viene chiamato Aldo Maria Arena. Al Consiglio Direttivo nel periodo di durata provvisoria viene data facoltà di cooptare altri membri.

Sono presenti alla riunione per la costituzione della Sezione Abruzzo il Presidente Niccolò Pasolini dall'Onda ed il V. Presidente Augusta Desideria Pozzi Serafini che hanno illustrato ai convenuti gli scopi ed i programmi dell'ADSI.

La sede viene costituita a Pereto, presso il Castello del prof. Aldo Maria Arena.

Rassegna Stampa

Una notizia decisamente interessante, in particolare per i soci liguri, ma in prospettiva per tutti, è la notizia, riportata anche dalla stampa, di una proposta, avanzata al consiglio regionale di quella regione dal capogruppo repubblicano, Giovanni Persico. «*Ville e dimore storiche* — si dice nella relazione introduttiva al breve testo della legge — *costituiscono un patrimonio di incommensurabile valore non soltanto dal punto di vista architettonico e artistico ma rappresentano altresì una testimonianza culturale e storica della nostra civiltà.*».


«Gran parte di questo patrimonio — nota "Il secolo XIX" del 18 settembre — *rischia di essere irrimediabilmente deteriorato. Che può fare la Regione? Intanto catalogare questi beni, ma poi intervenire direttamente attraverso la concessione di contributi finanziari o di mutui ai proprietari: per la conservazione, la salvaguardia, il restauro e il ripristino di questo patrimonio. I proprietari che faranno ricorso ai benefici regionali dovranno impegnarsi ad aprire ai turisti la loro proprietà secondo modalità che saranno concordate.*».

Il professor Persico nel formulare la sua proposta fa riferimento alla legge nazionale per la difesa delle Ville Venete e alla successiva legge regionale.

Un servizio molto ampio sul problema è stato proposto da "Il Giornale" il 7 ottobre. Proprio in quella sede l'esponente repubblicano ha dichiarato che «*Con questo strumento sono state ripristinate oltre 400 dimore storiche su 2000 — e in Liguria la situazione richiede la massima urgenza. Basti pesare alle ville del genovesato in rovina, a quelle situate in zone industriali, magari racchiuse in un insediamento industriale.*».

Sempre da "Il Giornale" riportiamo altri passi dell'intervista al prof. Persico particolarmente significativi per i nostri soci.

Quale è lo spirito della sua propo-



PALAZZO CORNER, S. POLO, M. SANMICHELI (?), C. 1543

sta? «Vogliamo censire le dimore soggette alla legge 1089-39 e valutarne lo stato di conservazione, oltre che la necessità di restauro. Inoltre offriamo un aiuto concreto al proprietario per la conservazione e l'utilizzo del suo bene.».

In che misura? «Vorremmo concedere contributi annuali pari al 50 per cento degli interessi a carico del proprietario su mutui contratti con istituti di credito convenzionati. In alternativa si può richiedere alla Regione un contributo pari al 20 per cento della spesa totale sostenuta.».

Come verranno stabilite le priorità? «Si terrà conto dell'interesse storico, artistico e ambientale della dimora, dell'urgenza del restauro e infine della disponibilità del proprietario a consentire la fruizione al pubblico del bene.».

E chi non volesse procedere al restauro, anche se sovvenzionato? «La legge 39 è chiarissima: a fronte di una diffida della Soprintendenza c'è la possibilità dell'esproprio. Ma la mia proposta non toglie né aggiunge niente.».


Pensa che la sua idea verrà accolta favorevolmente in Consiglio e in Giunta? «L'assessore Valenziano si è dimostrato molto interessato e questo è fondamentale.».

«Certamente — ha concluso il vicepresidente della Giunta — comunque tengo, a precisare che la Regione Liguria ha dato il buon esempio ai privati: ne è una dimostrazione il restauro di Palazzo Belimbau, in piazza dell'Annunziata, adibito a sede di rappresentanza.».

La rivista "Beni Culturali e Ambiente" di giugno dedica spazio al convegno dell'Adsi a Palazzo Santacroce e, in particolare, alla «*legge 512 dell'82, che ha rivoluzionato la politica dei beni culturali, consentendo la detrazione dal reddito imponibile delle somme che il proprietario o lo sponsor destinano alla manutenzione o al restauro di un bene vincolato, va rifatta, se non vuole restare un ingannevole canto di sirena. È la conclusione cui è arrivato il convegno dell'Adsi, l'Associazione delle dimore storiche, svoltosi a Palazzo Santacroce in Roma, a metà maggio.*».

La richiesta può sembrare inopportuna, dopo l'entusiasmo che accolse la legge, volenterosa anche se tardiva soluzione italiana di un problema che il mondo anglosassone ha risolto da decenni. Ma il dibattito dei giuristi, tributaristi, proprietari di dimore, funzionari dei Beni culturali, studiosi di estetica, giornalisti, ha dimostrato che la delusione è legittima in coloro che, fiduciosi nei nuovi strumenti legislativi, si sono ritrovati a fare i conti con una normativa oscura e con un'amministrazione inadeguata ai compiti.

Al punto che molte cose non si possono fare perché manca un regolamento di attuazione della legge. E manca perché la legge non è chiara e un regolamento non si può fare se prima il legislatore non precisa la sua volontà.».



PALAZZO GRIMANI, M. SANMICHELI, C. 1540 - C. 1565

Di queste «faccende» si interessa anche "IL POPOLO" del 30 luglio. Che riporta il giudizio del Presidente Pasolini dall'Onda.

«In Europa siamo i primi grazie a questa legge: il rischio adesso è di diventare gli ultimi, non attuandola. È un rischio serio, perché nella 512 ci sono molte imprecisioni e contraddizioni che ne complicano l'applicazione. E poi manca del tutto un regolamento di attuazione per gli articoli che prevedono la possibilità di cedere opere d'arte allo stato in pagamento di tasse di successione o anche di imposte dirette. Ma è soprattutto l'art. 3 sulle sponsorizzazioni che richiede un regolamento urgente, perché mancando il regolamento, questa parte fondamentale della legge viene applicata pochissimo».

Questo numero de *Le Dimore Storiche* viene pubblicato con il contributo determinante delle sezioni Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia.

Disbrigo pratiche per i Soci


I Soci dell'A.D.S.I. sovente chiedono alla segreteria nazionale dell'Associazione di seguire presso il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali il disbrigo di pratiche già inoltrate alla Soprintendenza competente.

In questi casi è necessario informare a mezzo lettera la nostra segreteria di ogni ragguaglio utile per rintracciare, presso l'Ufficio competente del Ministero, la pratica di cui si chiede il disbrigo.

Per l'avvenire, si consigliano i proprietari di immobili storico-artistici nostri soci, i quali desiderino di essere assistiti per le loro pratiche, di presentare alla Soprintendenza competente l'istanza con la documentazione richiesta inviando contemporaneamente, «per conoscenza», la copia della sola istanza anche al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Direzione Generale, Via di S. Michele 22, Roma 00153, e all'Associazione Dimore Storiche Italiane, Corso Vittorio Emanuele II n. 173, Roma 00186.

È una ragione di opportunità a suggerire di inviare l'istanza anche al Ministero e nello stesso tempo, dando comunicazione che la stessa istanza è stata inviata per conoscenza all'A.D.S.I., sarà reso più facile il successivo intervento della nostra segreteria.

Questa procedura è consigliata nei casi in cui la decisione nel merito è di competenza del Ministero.



PALAZZO DEL LATERANO, PIAZZA S. GIOVANNI; D. FONTANA, 1586 - 1590

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

PRESIDENTE ONORARIO:

ambasciatore Gian Giacomo di Thiene
Corso Garibaldi, 2 - 36016 THIENE
(Vicenza)

PRESIDENTE:

avv. Niccolò Pasolini dall'Onda
Piazza Cairoli, 6 - 00186 ROMA

VICE PRESIDENTI:

arch. Ippolito Calvi di Bergolo
Corso Venezia, 40 - 20121 MILANO

arch. Augusta Desideria Pozzi Serafini
Via del Gesù, 70 - 00186 ROMA
prof. Aldo Pezzana Capranica del Grillo
Via Monti Parioli, 39 - 00198 ROMA

CONSIGLIERI:

arch. Pier Fausto Bagatti Valsecchi
Via S. Spirito, 7 - 20121 MILANO

ing. Novello Cavazza
Piazza Fontanella Borghese - 00186 ROMA

avv. Oreste Ruggeri
Piazza Mattei, 17 - 00186 ROMA

avv. Leopoldo Mazzetti
Foro Traiano, 1 - 00187 ROMA

PRESIDENTI DI SEZIONE

PIEMONTE e R. A. VALLE D'AOSTA

arch. Ippolito Calvi di Bergolo
Corso Galileo Ferraris, 71 - 10128 TORINO

LOMBARDIA

dr. Franco Arese Lucini
Via Visconti di Modrone, 27 - 20122 MILANO

VENETO

Maria Pia Ferri Mistrorigo
S. Stefano 2814 - 30124 VENEZIA

FRIULI-VENEZIA GIULIA

dr. Federico Tacoli
Via Modotto, 7 - 33030 MORUZZO (Udine)

LIGURIA

avv. Giovanni Battista Gramatica
Via Ceccardi, 4/15 - 16121 GENOVA

TOSCANA

arch. Niccolò Rucellai
Via Vigna Nuova, 18 - 50123 FIRENZE

PUGLIA

arch. Gennaro Martini Carissimo
Via Fratelli Ruspoli, 14 - 00198 ROMA

EMILIA ROMAGNA

dr. Ippolito Bevilacqua Ariosti
Via d'Azeglio, 31 - 40123 BOLOGNA

SICILIA

avv. Giovanni Tortorici di Raffadali
c/o Soc. Sveva
Viale Regione Siciliana, 6776 - 90124 - PALERMO

LAZIO

Venceslao Spalletti Trivelli
Corso Vittorio Emanuele II, 173 - 00186 ROMA

CAMPANIA

Francesco d'Avalos
Via dei Mille, 48 - 80121 NAPOLI

MARCHE

Anna Leopardi di S. Leopardo
Via Leopardi, 14 - 62019 RECANATI (MC)

UMBRIA

Ing. Alfonso Pucci della Genga
Piazza della Libertà, 7 - 06049 SPOLETO (PG)

ABRUZZO

Prof. Avv. Aldo M. Arena
Castello di PERETO (AQ)

European Union of Historic Houses

PRESIDENT EUHHA

Heike Kamerlingh Onnes
Kasteel Vosbergen
Heerde
Netherlands

AUSTRIA

The sekretariat
Osterreichischer Burgenverein
Postfach 525
Parkring 2
Vienna I - Austria

BELGIO

Association Royale des Demeures Historique
de Belgique
Prince Alexandre de Merode
Rue Vergote 26
1200 Bruxelles

DANIMARCA

Danish Landowners Association
Bygnings Frednings Foreingen
Count Knud Holstein Ledreborg
Ledreborg
Lejre 4320
Denmark

FRANCIA

La Demeure Historique
le Marquis de Breteuil
Hotel de Nesmond
55, Quai de la Tournelle
75005 Paris

GERMANIA

Arbeitskreis für Denkmalschutz der
Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzerverbände
Graf Peter Wolf-Metternich - President Arbeitskreis
Denkmalpflege
Schloss Adelebsen
3404 Adelebsen
Germany

GRAN BRETAGNA

Historic Houses Association
Commander Saunders Watson
38 Ebury Street
London Swiwlou

IRLANDA

Historic Irish Tourists Houses and
Gardens Association
Hitha
3^a Castle Street,
Dalkey
Dublin - Ireland (Segretary: Mr. Fred Martin)

ITALIA

Associazione Dimore Storiche Italiane
Corso Vittorio Emanuele II, 173
00186 Roma

NETHERLANDS

Stichting Behoud Particuliere
Historische Buinplaatsen
(Castellum Nostrum Foundation)
Heike Kamerlingh-Onnes
Kasteel Vosbergen
Heerde
Netherlands

SPAGNA

Asociacion Espanola de Amigos de los Castillos
Senor Luis Moreno de Cala
Eduardo Dato
17-8 Madrid-Spain

SVEZIA

Sveriges Jordägareförbund
Count Carl-Gabriel de Moerner
Espelunda
71023 Glanshammar
Sweden

SWIZZERA

Domus Antiqua Elvetica
1787 - MUR - CH.

LE DIMORE STORICHE

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 369/85 del 19.7.1985

Redazione e Direzione Amministrativa: Corso Vittorio Emanuele II, 173 - 00186 Roma - Tel. 06/6547426

Comitato di redazione:

Maresti Massimo
Direttore Responsabile
Oreste Ruggeri
Coordinatore Editoriale
Raffaello Raschi
Coordinatore redazionale
Maria Lidia Gallucci
Segretaria di Redazione

Redazione:

Ippolito Calvi di Bergolo
Luciana Masetti de Concina
Niccolò Pasolini dall'Onda
Alfonso Pucci della Genga
Augusta D. Pozzi Serafini
Luciana Premoli

